



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

15 FEB. 2018

N. 432 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

fino al 2 MAR. 2018

15 FEB. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 07 del 15/02/2018

OGGETTO: S.G. c/ Comune di Castellaneta. Tribunale di Taranto. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- in data 27/11/2017, prot. n. 27564, è stato notificato atto di citazione da parte della Sig.ra S.G., rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Antonicelli del Foro di Taranto, affinché venisse accertata la responsabilità del Comune di Castellaneta relativamente al presunto sinistro avvenuto in data 08.10.2010 in Castellaneta alla Via S. Martino e conseguentemente venisse condannato al risarcimento del danno per le lesioni subite;
- nel periodo di avvenimento del sinistro il Comune di Castellaneta risultava essere assicurato per tali tipi di richieste di risarcimento con polizza Zurigo n. 777A167 (Assicurazione RCT/RCO) stipulata con la Assigem s.r.l. di Manfredonia.
- tale polizza prevede anche la gestione del contenzioso giudiziale a spese dell'assicurazione mediante il conferimento di incarico a professionisti indicati dalla medesima.
- con lettera prot. 2230 del 30.01.2018 questo Ente comunicava alla Assigem S.r.l. la notifica dell'atto di citazione che dava corso all'azione giudiziaria intrapresa della Sig.ra S.G..
- con nota p.e.c. del 14/02/2014 la Assigem. S.r.l. indicava al Comune di Castellaneta il nome del legale individuato dalla Compagnia di Assicurazione e precisamente l'Avv. Salvatore Lorusso con studio in Gravina in Puglia alla Via Ravenna n. 70.

RAVVISATA la necessità di costituirsi nel giudizio avanti al Tribunale di Taranto per la difesa di questo Ente.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'Avv. Salvatore Lorusso con studio in Gravina in Puglia alla Via Ravenna n. 70 così come indicato dalla Compagnia di Assicurazione.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”*. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale: ... (omissis). ... comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso dalla Sig.ra S.G. con atto di citazione notificato in data 27/11/2017 al prot. 27564, a firma dell'Avv. Cosimo Antonicelli e pendente dinanzi al Tribunale di Taranto.

- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'Avv. Salvatore Lorusso con studio in Gravina in Puglia alla Via Ravenna n. 70.
- 3) in ragione della polizza assicurativa Zurigo n.777A7167 gli oneri per il pagamento del legale incaricato dal Comune di Castellaneta sono a carico della compagnia medesima. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale della predetta condizione di pagamento e rinuncia a qualsiasi richiesta nei confronti del Comune di Castellaneta.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

